

N. 3298

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1998

—————

Nuove norme in materia di agevolazioni
alle cooperative sociali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La costituzione delle cooperative sociali prevista dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, si è rivelata di estrema utilità, specialmente nello svolgimento delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

L'esperienza fatta al riguardo nelle regioni in cui dette cooperative sono sorte è stata molto positiva in quanto si sono create nuove opportunità di lavoro per moltissimi invalidi civili, facendo risparmiare allo Stato la spesa delle relative pensioni.

Purtroppo, questi nuovi organismi, pur perseguendo un interesse generale di carattere sociale, non hanno potuto avere, finora, una maggiore diffusione a causa degli oneri fiscali che debbono sostenere e della complessità delle procedure amministrative stabilite per la loro costituzione.

È infatti previsto che debbono versare, al pari di tutte le altre cooperative, una quota del 3 per cento degli utili annuali per la costituzione e l'incremento di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (comma 4 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59) e che per l'iscrizione nel registro prefettizio, in quello regionale e alla Camera di commercio occorre presentare una serie di documenti, molti dei quali sono già in possesso della pubblica Amministrazione.

È inoltre previsto che, nell'ambito delle convenzioni stipulate con gli enti pubblici per la fornitura di beni e servizi, le cooperative che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone portatrici di *handicap* (lettera *b*), comma 1, dell'articolo 1 della legge n. 381) sono tenute al pagamento della normale aliquota IVA del 20 per cento. Ciò a differenza delle cooperative sociali costituite per la ge-

stione di servizi socio-sanitari ed educativi (lettera *a*), comma 1, del citato articolo 1) godono della riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento, ulteriormente ridotta a zero se prestano servizi di assistenza domiciliare o in comunità, asili, eccetera.

Detta diversità di trattamento non ha alcuna giustificazione nell'attuale fase di applicazione della citata legge n. 381, in cui molte cooperative sociali sono indotte a svolgere l'attività di integrazione sociale mediante interventi funzionalmente coordinati, comprendenti sia le attività di cui alla lettera *a*), comma 1, dell'articolo 1 sia quelle di cui alla lettera *b*) del comma 1 dello stesso articolo. Tale modalità di estrinsecazione delle finalità primarie delle cooperative sociali va espandendosi anche nelle regioni la cui normativa non contempla la separazione tra le due tipologie di attività, di modo che dette cooperative sono in gran parte ad oggetto plurimo.

Altro motivo che impedisce lo sviluppo di questi organismi è costituito dagli alti tassi di interesse sui mutui contratti con le banche per far fronte all'acquisto di macchine e attrezzi necessari per incrementare le attività e agevolare le assunzioni delle persone portatrici di *handicap*.

Per il conseguimento delle cennate finalità perequative e di promozione sociale, si ripropone di apportare alla legge n. 381 del 1991 le seguenti modifiche:

1) soppressione del versamento della quota del 3 per cento sugli utili di gestione;

2) estensione alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del beneficio della riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento per la fornitura di beni e servizi agli enti pubblici;

3) riduzione al 3 per cento degli interessi sui mutui bancari;

4) semplificazione della documentazione necessaria per l'iscrizione nel registro prefettizio, nel registro regionale e alla Camera di commercio, con esenzione da imposta di bollo per il rilascio della relativa certificazione.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, il quale non comporta un maggior onere finanziario per il bilancio dello Stato, considerata l'economia che si realizza attraverso l'inserimento degli invalidi nell'attività lavorativa e la conseguente soppressione delle pensioni che fanno carico su detto bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le cooperative sociali sono escluse dal versamento del 3 per cento degli utili annuali di gestione, previsto dal comma 4 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 2.

1. L'agevolazione dell'aliquota IVA al 4 per cento prevista per le cooperative sociali, di cui alla lettera *a*), comma 1, dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, è estesa alle cooperative sociali di cui alla lettera *b*), comma 1, dello stesso articolo.

Art. 3.

1. I mutui bancari concessi alle cooperative sociali per l'acquisto di macchine e attrezzi necessari per lo svolgimento delle loro attività sono assoggettati all'interesse del 3 per cento.

Art. 4.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a semplificare le procedure amministrative riguardanti l'iscrizione delle cooperative sociali nei registri prefettizi e regionali e alla Camera di commercio. Tutta la documentazione è esente da imposta di bollo.